

Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2022, n. 32-5719

SCR Piemonte S.p.A. D.G.R. n. 18-5291 del 1 luglio 2022. Sostituzione di un componente supplente del Collegio Sindacale.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

- SCR Piemonte S.p.A. è una società controllata dalla Regione Piemonte che ne detiene l'intero capitale sociale come da D.G.R. n. 39-4492 del 29 dicembre 2021;
- SCR Piemonte S.p.A. in quanto società operante in regime di *in house providing* è sottoposta al controllo analogo da parte della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dell'art. 16 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e risulta, a seguito di Delibera n. 66 del 30 gennaio 2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), iscritta nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 18-5291 del 1 luglio 2022 ha nominato i componenti del Collegio Sindacale della società (pari a 3 componenti effettivi e due componenti supplenti);
- in data 17 luglio 2022, con nota prot. n. 22561, è pervenuta la comunicazione della dott.ssa Elena Oggero, già nominata membro supplente del Collegio Sindacale con la deliberazione sopra menzionata, con la quale l'interessata ha manifestato la volontà di non accettare la carica.

Dato atto che, con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, emerge quanto segue:

- ai sensi dell'art. 14.2 del vigente Statuto, approvato con D.G.R. n. 20-6080 del 7 dicembre 2017: *"La Giunta Regionale nomina, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia; la Giunta Regionale, nell'individuazione dei membri del Collegio Sindacale, deve assicurare il rispetto del principio di equilibrio tra i generi secondo i criteri stabiliti dalla legge 120/2011". Inoltre, ai sensi dell'art. 14.3 dello Statuto: "L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale su designazione della Giunta Regionale e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso spettante ai suoi componenti, nei limiti ed in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia." Infine, ai sensi del successivo art. 14.4: "I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rinnovabili per non più di una volta".*
- ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39, la competenza in ordine all'organo da nominare è attribuita alla Giunta regionale;
- a seguito della non accettazione della nomina della dott.ssa Oggero, risulta pertanto necessario procedere alla nomina, ex art. 2449 cc, di un componente supplente del Collegio Sindacale;

-tenuto conto che, in applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 “*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati*”, l’Amministrazione regionale ha provveduto a pubblicare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 Suppl. Ordinario n. 2 del 10 febbraio 2022, nonché sulla pagina <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>, il Comunicato relativo all’Avviso per la raccolta delle candidature per la nomina ai sensi dell’art. 2397 cc del Collegio Sindacale;

-sulle candidature pervenute entro il termine di scadenza dell’Avviso è stata svolta l’istruttoria da parte degli uffici regionali competenti – Settore indirizzi e controlli società partecipate – Direzione Giunta Regionale, sulla base delle seguenti disposizioni:

- legge regionale 23 marzo 1995, n.39 “*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati*”;

- criteri generali stabiliti con D.G.R. n.154-2944 del 6 novembre 1995, anche alla luce del principio di pari opportunità di cui all’art.13 dello Statuto regionale, e della deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1151 del 24 ottobre 2005, i quali consistono prioritariamente nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze personali e lavorative pregresse;

- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art.1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190*”;

- decreto legislativo 24 giugno, n. 90 convertito in Legge n. 114/2014 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”;

- DPR 30 Novembre 2012, n. 251, attuativo dell’art. 3 comma 2 della Legge 12 Luglio 2011, n. 120;

- art. 10 legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 “*Istituzione dell’anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell’attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti della Regione*”.

-sulla base di quanto sopra, tra le istanze pervenute al Settore regionale indirizzi e controlli società partecipate e conservate agli atti di tale ufficio, contenenti la dichiarazione di disponibilità ed il *curriculum vitae* come previsto nell’avviso pubblicato sul B.U.R., sono state ritenute ammissibili dagli Uffici del Settore predetto le candidature riportate nell’Allegato 1 della deliberazione già richiamata.

Considerato che, in base all’art. 14 dello Statuto societario già richiamato, la Regione Piemonte nomina i componenti del Collegio Sindacale nel rispetto della disciplina e degli indirizzi nazionali e regionali in materia di nomine e che, dall’esame delle esperienze personali e professionali deducibili dai *curricula* inviati e ora agli atti degli uffici regionali, la candidatura prescelta in sostituzione della dott.ssa Elena Oggero per l’integrazione dell’organo di controllo risulta essere:

la dott.ssa Nadia Biscola, quale componente supplente, in considerazione della rilevante e significativa esperienza professionale attestata dall’interessata.

Attestato che il presente atto non comporta oneri sul Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Per tutto quanto sopra;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di nominare, in sostituzione della dott.ssa Elena Oggero, nominata con D.G.R. n. 18-5291 del 1 luglio 2022, la dott.ssa Nadia Biscola quale componente supplente del collegio sindacale di SCR Piemonte S.p.A.;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)